



Parco Nazionale del Gran Paradiso
via della Rocca 47
10123 Torino
tel. 011 8606211
fax. 011 8121305
www.pngp.it

C.F. 80002210070
P. IVA. 03613870017

PROGETTO PER UN CENTRO VISITATORI NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO A CAMPIGLIA SOANA

LOCALIZZAZIONE

ITALIA	REGIONE PIEMONTE	PROVINCIA DI TORINO	COMUNE DI VALPRATO SOANA
--------	------------------	---------------------	--------------------------

PROGETTO ESECUTIVO _ PRIMO LOTTO FUNZIONALE

OGGETTO DELL'ELABORATO

CAPITOLATO SPACIALE D'APPALTO AMMINISTRATIVO

CODICE ELABORATO

D04_CAMPIGLIA_ESE_0

SCALA

--

DATA

13.11.09

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.TO	REV.TO	APP.TO
00	13.11.09	EMISSIONE	-	-	-

D6

COMMESSA

CMP_09

FILE

D04_CAMPIGLIA_ESE_0

DATI PROGETTISTI

Architetto Hermann Kohlöffel Mandatario

Mandanti:

ing. Giuseppe Bongiorno

arch. Benedetto Camerana

Golder Associates srl - Metec&Saggese

ing. Salvatore Calì Quaglia - ing. Margherita Converso

arch. Alessandro Rigazio

arch. Andrea Tonin

TIMBRI - FIRME



DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento: arch. Elio Tompetrini
Responsabile dell'Ufficio Tecnico: arch. Barbara Rosai

FIRMA

PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE**CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO****Articolo 1****OGGETTO DELL'APPALTO**

L'oggetto dell'appalto consiste Realizzazione di un nuovo edificio in località Campiglia Soana nel comune di Valprato Soana.

L'edificio è collocato trasversalmente ad un pendio ed è composto da due livelli che risultano il primo seminterrato ed il secondo solo parzialmente appoggiato al versante montuoso.

Fanno parte del presente appalto tutte le opere necessarie al completamento dell'edificio ed alla rimodellazione conseguente del terreno per armonizzare l'edificio al contesto circostante.

L'edificio fa parte di un primo lotto funzionale che necessiterà per il completamento di una seconda procedura. L'edificio risulta in ogni caso un lotto completo, autonomo e collaudabile in ogni sua componente.

Dovranno essere eseguite dall'Appaltatore tutte le opere architettoniche, edili, strutturali e impiantistiche necessarie per realizzazione e la funzionalizzazione del fabbricato.

Articolo 2**AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

A)	Lavori a base d'asta	€873.934,03
B)	Oneri per la sicurezza contrattuali	€ 21.578,69
A) + B)	Importo totale	€895.512,72

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori soggetto a ribasso di gara per euro **873.934,03** oltre all'importo degli oneri aggiuntivi per la sicurezza pari ad euro 21.578,69 non soggetti a ribasso di gara ai sensi dell'art.131, D.Lgs.163/2006, e del D.Lgs. 81/2008

Articolo 3

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA APPALTARSI

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con riguardo anche ai particolari costruttivi e degli impianti tecnologici e relativi calcoli dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, e non potrà muovere successivamente alcuna eccezione agli elaborati progettuali stessi. Inoltre nessuna eccezione potrà sollevare l'Impresa assuntrice qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto e di tutte le circostanze speciali e particolari che possano aver influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.



L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali e particolari che si riferiscono all'opera, della sua collocazione in sito montano che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara.

Tra le condizioni conosciute poste a premessa dell'assunzione dell'appalto vi è inoltre la stessa natura delle opere da realizzare che si configurano in maniera chiara principalmente come opere di nuova costruzione.

Si tratta infatti, escludendo l'elemento di copertura ed alcune opere impiantistiche, di una realizzazione edile di tipo corrente che prevede scavi, fondazioni, realizzazione di opere in CA per le fondazioni, i pilastri, setti, muri contro terra e solai. Le opere edili per le murature, pavimenti e soffitti sono di natura corrente così come le opere serramentali e di finitura. Sono opere di particolare specialità invece quelle per la realizzazione della copertura che prevede una struttura in acciaio CorTen ed arcarecci in lamellare. Al di sopra sono realizzati gli strati estetici interni ed esterni, quelli isolanti ed impermeabilizzanti.

Le opere impiantistiche comportano un impianto fotovoltaico realizzato con elementi assorbenti sulla copertura ed uno idroelettrico che comporta anche la realizzazione di una opera di captazione sul vicino Rio Busiaire con tutti gli allacciamenti necessari allo sfruttamento della caduta dell'acqua.

Il progetto, appositamente elaborato, costituisce parte integrante del contratto e prevede l'esecuzione delle opere, salvo più precise indicazioni che all'atto dell'esecuzione potranno essere impartite dalla D.L. ed eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 , e art. 134 del D.P.R. 554/99.

Le opere sono precisate negli elaborati grafici e nei documenti descrittivi costituenti parte integrante e sostanziale della documentazione di Appalto.

L'appaltatore dovrà tenere conto nella formulazione dell'offerta che l'area è priva di allacciamenti telefonici, fognari, idrici e che l'eventuale approvvigionamento è a completo carico dell'appaltatore.

Articolo 4

MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo " ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D. LGS 12/4/2006, N. 163 e art.. 45 DPR 554/99 per cui gli importi dell'Elenco Prezzi contrattuale, con applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali

2. Le descrizioni di tutte le lavorazioni inerenti le opere sono specificate dettagliatamente nei Capitolati prestazionali delle opere edili-strutturali e impiantistiche e negli elaborati grafici. L'importo contrattuale dei lavori, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso di gara ai suddetti importi, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

3. Per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali. Detti importi comprendono tutti i costi per la sicurezza per l'attuazione del piano di sicurezza.

Articolo 5
CATEGORIA PREVALENTE, CLASSIFICA,
LAVORAZIONI SCORPORABILI O SUBAPPALTABILI,
ALTRE LAVORAZIONI

1. Ai sensi degli articoli. 3 e 30 del DPR 25.01.2000 n. 34, e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG1" ,
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del DPR 25/1/2000 n. 34, dell'art. 118 del D.Lgs 12/4/2006, n. 163, degli artt. 72-73-74 del Regolamento, nel seguente paragrafo facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato sono indicati:
 - l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;
 - la categoria prevalente e relativa classifica.

Tali parti di lavoro sono scorporabili o subappaltabili alle condizioni di legge e del presente capitolato.

I lavori, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti, ancorché acquisiti dopo la stipulazione del contratto; in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

3. **Importo dei lavori: Euro 895.512,72 €** (di cui € **873.934,03** per opere soggette a ribasso e € 21.578,69 per oneri di sicurezza non ribassabili) per cui è richiesta la Classifica III per la categoria prevalente OG1

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Categoria prevalente - D.P.R. 25.01.2000 n. 34			
	<u>Lavorazioni</u>	<u>categoria</u>	<u>Importo</u>
1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	€ 397.447,24

Lavori subappaltabili

	<u>Lavorazioni</u>	<u>categorie</u>	<u>Importo</u>
2	COPERTURE IN LEGNO	OS32	€ 266.573,94

Lavori scorporabili o subappaltabili

	<u>Lavorazioni</u>	<u>categorie</u>	<u>Importo</u>
3	IMPIANTO TERMICO E DI VENTILAZIONE	OS28	€ 94.889,58
4	IMPIANTI IDROSANITARI	OS 3	€ 37.490,35
5	IMPIANTI ELETTRICI	OS30	€ 99.111,60

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**Articolo 6****INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO****E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella più favorevole all'Amministrazione Appaltante a giudizio insindacabile di questa.
2. Le norme contenute nello schema di contratto, in caso di contrasto con il presente capitolato speciale, hanno prevalenza.
3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
5. A completamento degli elaborati esecutivi allegati, potranno essere precisate dalla D.L. ulteriori indicazioni in corso d'opera, anche tramite disegni di particolari esecutivi al fine dell'esatta interpretazione del progetto e dei dettagli costruttivi.

Articolo 7**OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME****DEL REGOLAMENTO, DEL CAPITOLATO GENERALE****DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO****7.1 – Osservanza di norme**

1. L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare di quanto sotto elencato:
 - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- Legge 19 marzo 1990 , n. 55 e s.m.e i. D.P.C.M. 11 maggio 91 n. 187;
- Regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
- D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 – Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori dei LL.PP.;
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Capitolato Generale d'Appalto;
- Codice dei Contratti , D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come modificato con D. Lgs. n. 6 del 26/01/07, D. Lgs. 113 del 31/07/07 e con Legge n. 123 del 03/08/07;
- D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 - Regolamento di attuazione della Legge 46/1990 in materia di sicurezza degli impianti;
- D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 – Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. L'appalto è altresì soggetto alla completa osservanza:

- Delle leggi, dei decreti e delle Circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori
- Delle Leggi, dei decreti dei regolamenti e delle Circolari vigenti nella Regione Piemonte, Provincia di Torino;
- Delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I. , delle norme C.E.I. delle tabelle CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

7.2. – Documenti facenti parte dell'Appalto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- relazione generale
- relazioni specialistiche
- elaborati grafici architettonici, strutturali, impianti e opere idrauliche
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
- piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- piano di sicurezza e di coordinamento
- cronoprogramma
- elenco dei prezzi unitari
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto – Norme amministrative e prescrizioni tecniche.

Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- i computi metrici estimativi;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e le loro suddivisioni per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato ; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti oggettivi e del subappalto e sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui agli articoli 132 e 205 del D. Lgs. 163/2006.
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro allegato.

Articolo 8

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1.La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2.In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché del presente Capitolato.

3.La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale, inoltre a dichiarare di aver accettato:

- le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto di cantiere, dello stato dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori;
- di eseguire i lavori secondo le fasi individuate dal capitolato speciale d'appalto e dal crono programma.

Sono a carico ed onere della ditta appaltatrice gli allacciamenti ai punti di distribuzione delle forniture.

Circa le opere escluse dall'appalto, facenti parte del secondo lotto funzionale di completamento, si precisa che l'Appaltatore dovrà permettere la visione delle aree alle ditte che parteciperanno alla gara di aggiudicazione del secondo lotto funzionale e dovrà mettere a disposizione le aree esterne che si trovano a monte del fabbricato con le tempistiche e modalità indicate dalla DI in modo da permettere l'avvio delle opere di realizzazione del secondo lotto funzionale prima della conclusione dei lavori. Per tale interferenza non verrà corrisposto all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo o speciale.

Articolo 9

NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Al termine delle lavorazioni il fabbricato, dovrà essere consegnato completo, agibile e idoneo all'uso previsto ad eccezione delle opere di arredo facenti parte del secondo lotto funzionale e delle sistemazioni esterne limitrofe al fabbricato consistenti nella realizzazione delle piantagioni, semine e pavimentazioni esterne, Resta inteso il rimodellamento del terreno intorno al fabbricato è a carico del presente appalto.

2. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

3. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, si fa riferimento esplicito al C.G. approvato con DM 19 aprile 2000, n. 145. e al DPR n. 554/99.

4. Qualsiasi opera impiantistica rientrante nell'elenco e nei disposti del D.M. 37/2008 dovrà essere eseguita da ditta abilitata avente i requisiti richiesti dalla Legge. Al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla vigente normativa, comprese quelle di funzionalità dell'impianto e prima del collaudo finale delle opere, la Ditta esecutrice dell'impianto dovrà a sua cura e spese produrre e consegnare alla D.L. in triplice copia una dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 6 del predetto D.M. 37/08. Di tale dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'Impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A., faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto originariamente fornito dall'Amministrazione ed aggiornato a cura dell'Impresa secondo quanto effettivamente eseguito.

La dichiarazione dovrà essere resa in bollo ed essere firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale e registrato presso la C.C.I.A.

Il collaudatore, nel suo certificato di collaudo, dovrà fare menzione dell'avvenuta dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico degli impianti realizzati.

5. L'Appaltatore dovrà a sua cura e spese produrre e consegnare alla D.L. tutte le certificazioni riguardanti le caratteristiche tecniche dei materiali e delle strutture

impiegate nella realizzazione dell'opera richieste da specifiche previsioni di legge. **Tutta la documentazione di cui ai precedenti punti n°4 e n°5 dovrà essere prodotta venti giorni prima dell'ultimazione delle opere.**

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 10

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Il tempo utile per l'esecuzione delle opere è fissato in 536 (cinquecentotrentasei) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, in conformità con quanto previsto in sede di progettazione esecutiva e riportato nei documenti di appalto.

1. Prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell' art. 45, comma 10 del D.P.R. 554/99, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento, mediante apposizione di un visto.

2. Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del decreto legislativo n. 81/2008.

L'appaltatore ha l'obbligo di aggiornare il programma dei lavori ogni qualvolta questo non corrisponda all'andamento reale del cantiere e ogni qual volta richiesto dalla DL o dalla Stazione Appaltante e fornirne copia alla DL e custodirne una copia in cantiere.

3. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e costituente documento contrattuale; tale cronoprogramma

può essere modificato dalla Stazione appaltante e trova applicazione la disciplina di cui al comma 2.

Articolo 11

CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

1.L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito alla consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2.E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more di stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 129 commi 1 e 4 del D.P.R. 554/99 e dell'articolo 11 commi 10 e 12 del D. Lgs. 163/2006.

3.Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. La DL potrà a seguito del picchettamento richiedere modifiche e correzioni di lieve entità plano altimetriche alla collocazione dell'edificio senza che per questo nulla sia dovuto all'appaltatore. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, dandone comunicazione all'Appaltatore. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.

4.Se l'Appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese od eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario decaduto è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5.L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione relativa alla regolarità contributiva relativa all'INPS, Inail e Cassa Edile (DURC).

Articolo 12

INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
- g) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o degli Organi di Vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, compreso il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
- h) le eventuali vertenze di carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

CAPO 4 – SOSPENSIONI E RIPRESE **DEI LAVORI, VARIAZIONI**

Articolo 13 **SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI**

1. Qualora circostanze speciali (avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali) impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Rientra nel caso delle avverse condizioni climatiche la possibile sospensione dei lavori nel periodo invernale. Tale fattispecie potrà verificarsi qualora le lavorazioni siano da eseguire esclusivamente in aree esterne e comunque, presumibilmente, solo nel primo inverno di lavori e si verifichino le seguenti condizioni: temperature (notturne) stabilmente inferiori a - 5 gradi, altezza neve superiore a 20 cm. La sospensione invernale sarà adeguatamente concordata tra appaltatore, d.l. e Parco e la ripresa accuratamente monitorata e programmata. Sospensioni invernali anche nel caso di possibilità di effettuare lavorazioni in interno potranno essere concesse solo in caso di nevicate di particolare altezza (che non consentano di rimuovere adeguatamente la neve) o situazioni di gelo particolarmente intenso.

2. Ai soli fini previsionali e di comunicazione e giustificazione alle Autorità competenti di eventuali sospensioni eccedenti le previsioni di legge, tenuto conto delle condizioni climatiche e di accessibilità locali, si prevede una media di 120 giorni di chiusura/sospensione invernale. In ogni caso l'Impresa potrà avvalersi di tale sospensione esclusivamente alle condizioni e con le formalità elencate precedentemente. La sospensione invernale suddetta non potrà essere computata dall'impresa insieme alle sospensioni che, superiori ad un quarto del tempo contrattuale o ai sei mesi, possono dare adito allo scioglimento del contratto o alla rifusione di maggiori oneri (cfr. capoverso successivo).

3. La fornitura e l'installazione della totalità degli strumenti necessari per la verifica delle condizioni climatiche sono a carico dell'Appaltatore che provvederà a fornirli e ad installarli, previa verifica di idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione Lavori, entro l'inizio delle lavorazioni. La violazione della presente disposizione comporta l'impossibilità di concedere all'Appaltatore la sospensione dei lavori.

4. Fuori dei casi anzidetti il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori determinando il momento in cui tali ragioni vengano a cessare. Quando tale/i sospensione/i durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei

lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5.Salvo il caso anzidetto, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6.Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

7.Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere, previo preavviso all'appaltatore, volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

8.La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall'Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

9.Nel caso in cui durante i lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori il Direttore dei Lavori provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili redigendo apposito verbale; in tal caso la sospensione determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

10.Le sospensioni illegittime come definite dall'art. 25 del Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici danno diritto all'appaltatore ad ottenere, secondo i criteri ivi stabiliti, il riconoscimento dei danni prodotti per:

- spese generali infruttifere per la durata dell'illegittima sospensione;
- lesione dell'utile causata dall'illegittima sospensione;
- mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte riferite rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;

11.Ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

12.Qualunque domanda o riserva in merito alle sospensioni dovrà essere iscritta nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente.

13.L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga formulandola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto dei 30 giorni di tempo previsti a norma di legge per la risposta del committente. La concessione di tale proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

14.Nel caso in cui l'Amministrazione in conseguenza di una variante o di un ordine di lavoro la cui ultimazione vada oltre la durata del contratto, riconosce all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito.

15.In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né l'amministrazione può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa dell'amministrazione o fatti estranei alla volontà di entrambi).

Articolo 14

SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

1.In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

2.Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Articolo 15

LAVORO NOTTURNO E FESTIVO, LAVORO ESTIVO

1.Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di

legge; in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

2. Anche in considerazione delle particolari condizioni locali e delle possibili difficoltà all'effettuazione delle lavorazioni in periodo invernale, è fin da ora pattuito che i lavori procederanno con assoluta continuità durante il periodo estivo senza alcun fermo del cantiere. In caso di interruzione dei lavori o riduzione del personale medio presente sotto il numero medio previsto (4,5-5 uomini/giorno), nei mesi di luglio ed agosto, per iniziativa dell'impresa, la tempistica contrattuale subirà una automatica riduzione pari ai giorni di fermo o proporzionale alla riduzione della manodopera riscontrata in cantiere, ciò ad insindacabile giudizio della D.L..

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI **PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

Articolo 16

VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

3. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

5. La contabilità sarà contabilizzata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, desumibili dagli importi relativi ad ogni categoria riportati nella successiva tabella, parte integrante e sostanziale del presente CSA. .

OPERE EDILI			
	Pavimentazioni	€ 38 736,13	4,33%
	Rivestimenti	€ 31 420,31	3,51%
	Murature e isolamenti	€ 122 003,13	13,62%
	Opere da decoratore	€ 9 570,40	1,07%
	Impermeabilizzazioni controterra	€ 9 141,25	1,02%
	Opere in ferro	€ 8 054,34	0,90%
	Opere da falegname	€ 1 417,79	0,16%
	Serramenti	€ 59 678,58	6,66%
	Copertura	€ 88 594,00	9,89%
	Opere di presa	€ 19 270,62	2,15%
STRUTTURE			
	Scavi e reinterri	€ 29 734,07	3,32%
	Fondazioni edificio	€ 27 395,01	3,06%
	Pilastri, setti, scale	€ 45 812,01	5,12%
	Solai	€ 19 419,04	2,17%
	Copertura	€ 103 716,46	11,58%
	Battuti in CLS	€ 8 174,98	0,91%
	Muri d'ala	€ 22 882,50	2,56%
IMPIANTO IDROSANITARIO			
	Apparecchi sanitari	€ 5 456,33	0,61%
	Rete add. Acqua	€ 7 613,43	0,85%
	Rete scarico acqua	€ 3 108,08	0,35%
	Depuratore acque reflue	€ 6 673,59	0,75%
	Generatore idroelettrico	€ 8 359,34	0,93%
	Scavi e reinterri	€ 5 376,20	0,60%
IMPIANTO ELETTRICO			
	Opere comuni impianto distribuzione principale e rete di terra	€ 58 840,74	6,57%
	Opere comuni impianto di distribuzione secondaria	€ 10 307,98	1,15%
	Opere comuni impianto Illuminazione	€ 2 618,31	0,29%
	Centro visita impianto distribuzione secondaria	€ 3 639,16	0,41%
	Centro visita impianto di illuminazione	€ 16 185,24	1,81%
	Alloggio custode impianto di illuminazione	€ 2 959,78	0,33%
	Alloggio custode impianto di distribuzione secondaria	€ 2 172,15	0,24%
IMPIANTO TERMICO			
	Centrale termica	€ 42 263,22	4,72%
	Impianto collettore solari	€ 12 501,39	1,40%
	Centro visita impianto a radiatori	€ 3 216,44	0,36%
	Centro visita impianto a pannelli radianti	€ 26 938,30	3,01%
	Centro visita impianto di estrazione aria viziata	€ 1 558,69	0,17%
	Alloggio custode impianto a radiatori	€ 4 350,57	0,49%
	Alloggio custode impianto estrazione aria viziata	€ 677,03	0,08%
	Adduzione gas bombola per cottura	€ 1 097,44	0,12%
	Assistenze murarie	€ 3 000,00	0,34%
TOTALE OPERE		€ 873 934,03	97,59%
ONER PER LA SICUREZZA		€ 21 578,69	2,41%
TOTALE APPALTO		€ 895 512,72	100,00%

4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le

quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5.L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

6.Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara.

7.I lavori e le somministrazioni appaltati saranno liquidati in base all'importo netto di aggiudicazione, risultante dall'offerta di gara, secondo quanto previsto nei commi precedenti e dall'art. 129 del D. Lgs. 163/08.

Articolo 17

CONTABILITÀ DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

1.*Il Giornale dei Lavori*, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all'Appaltatore e ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell'Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

Il giornale dei lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che riterrà utile indicare.

Normalmente durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti. Del giornale dei lavori la ditta appaltatrice dovrà fare quindicialmente fotocopia da consegnare al Direttore dei lavori.

2.*I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste* che dovrà contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto.

Tale libro dovrà essere aggiornato dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.

3.*Le liste settimanali* (facoltativo a discrezione della d.l.) nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate da parte dell'appaltatore.

4. Il *Registro di contabilità* contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve.

5. *Sommario del registro di contabilità* (facoltativo a discrezione della d.l.) contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi.

6. *Stati di avanzamento dei lavori* contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione dello stesso ed è redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di una rata d'acconto all'Appaltatore.

7. I *certificati per il pagamento delle rate di acconto* sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento e deve essere annotato nel registro di contabilità.

8. *Conto finale e relazione relativa* è l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal D.L. e deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, ecc.)

Articolo 18

PAGAMENTI IN ACCONTO - SAL

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito – comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza da calcolare proporzionalmente allo stato di avanzamento lavori – raggiunge, al lordo delle ritenute di legge e del ribasso effettuato in sede di gara, esclusa IVA e simili, l'importo minimo di Euro 150.000,00

Entro i 30 trenta giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, il direttore dei lavori redige e sottoscrive con l'appaltatore la relativa contabilità.

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 15 (quindici) giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.

L'amministrazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi trenta giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento prescindendo dall'importo minimo predetto.

Articolo 19

PAGAMENTO A SALDO - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il pagamento della rata di saldo, ove dovuto, unitamente alle ritenute, e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto, è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. In occasione del pagamento della rata di saldo sono accreditate o addebitate eventuali somme a conguaglio o compensazione tra le parti, maturate a qualsiasi titolo.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.lgs. 163/06, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

La garanzia fideiussoria suindicata deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 20

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORAZIONI A MISURA

Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Articolo 21

VALUTAZIONE DEGLI EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

Le eventuali prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e dalla stazione appaltante.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della D.L. a totale carico e spese dell'Appaltatore.

CAPO 6 – CONTROLLI

Articolo 22

PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutti i lavori, qualsiasi sia la loro natura, dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali ed in particolare da quanto specificato nel Capitolato – Parte Prima descrizione dei lavori e sulla base delle indicazioni di volta in volta fornite dalla D.L.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla preconstituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata. Le riserve di tipo contabile o comunque come previsto dalla normativa vigente dovranno essere riportate sul Registro di contabilità nei tempi e nei modi previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, in caso contrario non potranno essere ritenute valide.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale.

Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.

CAPO 7 - CAUZIONI E GARANZIE.

Articolo 23

GARANZIE

All'Appaltatore è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria dev' essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa dev' essere presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l'avanzamento lavori, ed al collaudo provvisorio sulla base dei criteri previsti dall' art. 113 del D.Lgs. n.163 del 12/4/06 e dall'art. 205 del Regolamento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria dev' essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di incremento o riduzione in corso d'opera dell'importo contrattuale la medesima garanzia dovrà essere rispettivamente incrementata o ridotta ai sensi di legge.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale minimo di:

- a) Euro 1.500.000,00 per i rischi di esecuzione,
- b) Euro 500.000,00 per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.

Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità di cui all'articolo 108 del Regolamento. Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti delle opere a verde e nelle opere murarie e di pavimentazione, per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all'Appaltante.

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, l'Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Articolo 24

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1.L'importo della cauzione provvisoria e della garanzia fidejussoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 75 comma 7 del Codice.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 25

VARIAZIONE DEI LAVORI

1.La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000 e dall'art. 132 D. Lgs. n. 163/2006.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta il ripristino a carico dell'appaltatore delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto d'opporne, deve essere presentato per iscritto negli atti contabili prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia un accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportano una variazione in aumento o in diminuzione superiore al dieci per cento del valore di ogni singola lavorazione senza modificare l'importo complessivo contrattuale.

Articolo 26

PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

9. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali come determinati ai sensi dell'articolo 4.

10. Qualora negli atti di cui al comma 1 non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale.

11. Ai sensi dell'art. 136 del DPR 554/99, nel caso in cui si renda necessaria l'esecuzione di lavori di variante o adoperare materiali non previsti nel contratto stesso, i cui prezzi non sono contemplati nell'elenco di contratto, si farà riferimento all'**Elenco Prezzi della Regione Piemonte, edizione 2009**;

La determinazione dei nuovi prezzi spetta alla Stazione appaltante desumendoli dal prezzario della Regione Piemonte, edizione 2009, ovvero ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; quando sia impossibile l'assimilazione, o nel caso l'Elenco Prezzi della Regione Piemonte non contenesse le voci interessanti, i nuovi prezzi saranno desunti ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

In entrambi i casi i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta, (il ribasso si intende quello dell'offerta, unico sull'importo a base di gara) e saranno determinati in contraddittorio con la D.L. e approvati dal Responsabile del Procedimento. Se comportano maggiori spese rispetto a quelle previste dal quadro economico sono approvati dall'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento.

12. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali

sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento dei Lavori Pubblici in vigore, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Articolo 27

QUALITA' E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

1. Ai sensi degli artt. 15-16-17-18 del D.M. 145/2000, i materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

4. L'Appaltatore deve presentare alla D.L. per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, almeno in tre esemplari, previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto prima del loro utilizzo

5. Qualora richiesto dalla D.L. L'appaltatore sarà tenuto ad eseguire pre-montaggi per valutare l'accostamento e la modalità di montaggio delle opere. Solo ad esecuzione dei pre-montaggi richiesti ed a completo soddisfacimento delle richieste tecniche espresse dalla D.L. L'appaltatore potrà procedere con l'approvvigionamento delle componenti che sono valutabili nel quadro dei pre-montaggi.

6. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Articolo 28

ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella

totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

2. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale e nel Capitolato Speciale Impianti, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

3. I disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.

4. L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni costruttivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.

5. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

6. L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

7. Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente o indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla d.l., dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'appaltatore.

Articolo 29

ECOCOMPATIBILITA' E BIOCOMPATIBILITA'

Le opere in appalto si caratterizzano per essere inscrivibili nell'ambito dell'edilizia bioecologica.

Entro tali termini dovrà iscriversi l'intero processo di realizzazione delle opere e tutte le forniture di materiali. A tale scopo si richiamano sinteticamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni principi basilari di tale approccio alla costruzione:

- lo sfruttamento di risorse energetiche rinnovabili e l'ottimizzazione del loro utilizzo;
- nessun utilizzo di isolanti termici sintetici;
- nessun utilizzo di isolanti termici contenenti fibre nocive;

- nessun utilizzo di pavimenti, finestre e porte in PVC;
- nessun utilizzo per gli ambienti chiusi di impregnanti chimici per il legno, di colori e vernici contenenti solventi nocivi;
- nessun utilizzo di legno tropicale;
- valutazione ambientale dei materiali e delle tecniche di costruzione;
- impiego di materiali ecologici da costruzione, che nei processi di fabbricazione, uso e smaltimento apportino il minor danno possibile all'ambiente (p.e. laterizi, legno, pannelli di fibra di legno, vetro cellulare ecc.).
- tracciabilità e certificazione all'origine di tutti i componenti di origine naturale in particolare dei legnami (vedi anche capitolo successivo specifico).
- Gestione compatibile del cantiere e difesa ambientale delle aree dei lavori e tutela dell'ambiente locale che nel nostro caso è di particolare pregio e dovrà essere rigidamente preservato.

A tali principi e a queste direttive e a quanto l'ormai ampia bibliografia in materia suggerisce, l'impresa dovrà uniformarsi strettamente. Un utile supporto in questo senso sono le "Linee guida per l'integrazione dei requisiti ambientali nella progettazione, ristrutturazione e costruzione" del progetto A.P.E. (ARPA Piemonte) cui ha aderito anche la Stazione appaltante e a cui l'impresa è tenuta ad attenersi.

Ogni situazione e fornitura dubbia in tali campi dovrà essere segnalata tempestivamente alla DL. La fornitura di materiali o componenti che non rispondano a questi criteri e che non siano approvati dalla DL. o che non rispondano alle definizioni di "ecologico", "compatibile", "bioecologico" e simili contenute nel presente capitolato o nelle altre relazioni o descrizioni dell'appalto, comporterà la facoltà di esonero dal pagamento da parte della stazione appaltante di tali forniture e componenti.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 30

RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA – DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto, D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
2. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. Ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore

tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere con le indicazioni specifiche delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3.L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'applicazione delle misure generali di tutela previste dal D. Lgs. 81/08 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori e garantisce la sorveglianza circa l'applicazione delle misure di prevenzione ed organizzative previste nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché il mantenimento del cantiere in condizioni di salubrità, e coordina la scelta delle postazioni di lavoro, le condizioni di movimentazione, stoccaggio ed allontanamento dei materiali.

Lo stesso assumerà a nome dell'Impresa piena e completa responsabilità per quanto concerne:

- l'esecuzione e la stabilità delle opere provvisorie, quali cantine di sostegno, ecc., e di quelle definitive;
- il rispetto da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, del "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", ai sensi dell'art.18 della Legge 19/03/1990 n°55 e art. 9 del D.P.C.M. n°55 del 10/01/1991, e la conservazione di copia dello stesso in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo;
- il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e di tutte le disposizioni di sicurezza e tecnica in vigore richiamate e non nel presente Capitolato Speciale.

Il Direttore di Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 31

PIANI DI SICUREZZA

1.L'Appaltatore è obbligato a rispettare scrupolosamente e senza riserve ed eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell' art. 100 del D. Lgs 81/2008.

2.Il piano di sicurezza e di coordinamento (parte integrante del contratto di Appalto) contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano contiene

altresì la prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o successiva delle varie imprese.

3. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, in riferimento a quanto previsto dall'art. 131 del D. Lgs. 163/06, l'appaltatore presenta alla Stazione appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
- un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Tale piano dovrà contenere anche il dettaglio delle relative responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale relativamente alla gestione del piano stesso.

4. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quanto ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori, od a rilievi da parte degli organi di vigilanza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

5. Il Datore di Lavoro di ogni singola impresa anche familiare e con meno di 10 addetti, operante a qualsiasi titolo nel cantiere, deve redigere e sottoporre alla verifica del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione almeno 10 giorni prima dei rispettivi lavori, il proprio piano operativo di sicurezza riferito al cantiere interessato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 81/08.

6. Tutte le proposte integrative presentate dall'Impresa dovranno essere approvate dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore della sicurezza a cui è demandato il compito di aggiornamento del piano di sicurezza.

7. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

8. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora accerti delle carenze nell'attuazione del piano di sicurezza, ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori che ne potrà tener conto nell'emissione degli Stati d'Avanzamento non contabilizzando gli oneri per la sicurezza. Detti importi potranno essere liquidati con i successivi pagamenti in acconto quando l'Impresa avrà ottemperato alla regolarizzazione delle misure di sicurezza.

Articolo 32

SUBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 5 del presente capitolato. E' vietato il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30%, dell'importo dei lavori della stessa categoria. I lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati per la loro totalità e devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro realizzazione. E' vietato il subappalto di lavori costituenti strutture, impianti ed opere speciali di cui all'art. 72 comma 4 del D.P.R. 554/99 qualora di importo singolarmente superiore al 15% dell'importo totale dei lavori di appalto; ai sensi dell'art. 37 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. n. 6/2007, in tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenute a costituire raggruppamenti temporanei di tipo verticale. Per tali speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, dove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più parti.

2. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

3. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 90, comma 9, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i) allo stesso D.Lgs. nonché dall'art. 2 del D.L. 25/09/02 n. 210 convertito dalla L. 22/11/02, n. 266. Il certificato sulla base di unica richiesta effettuata esclusivamente per via telematica, attesta contestualmente la regolarità contributiva relativa all'INPS, Inail e Cassa Edile; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.

5. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

6.I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Articolo 33

RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1.L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2.Il subappalto non autorizzato dall'Amministrazione comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

3.La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento riferito allo stato avanzamento lavori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, oppure, in alternativa, di una dichiarazione comprovante la non emissione di fatture da parte dei subappaltatori.

Articolo 34

DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette non esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

CAPO 10 – MANODOPERA - ESECUZIONE D'UFFICIO

Articolo 35

CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANO D'OPERA ED INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE

1.L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- e) è tenuto a presentare dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro ai disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di legge (art.17 L.68/99).

2.In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore, all'Ente creditore e all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra ed in particolare a

favore degli enti INPS, INAIL, Cassa Edile ed ogni altro Ente previsto dalle normative di legge; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti ovvero contestualmente al pagamento del saldo che potrà avvenire solamente dopo l'approvazione dell'atto di collaudo dell'opera.

L'Amministrazione appaltante provvederà ad avvisare i suddetti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti o per gli eventuali pagamenti in surrogazione dell'impresa a favore degli Enti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante e non ha titolo al risarcimento dei danni.

3.A garanzia dell'osservanza della normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art 7 del CG.

Articolo 36

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1.La Stazione appaltante può dichiarare risolto il contratto con le procedure dell'art. 121 del DPR 554/99, oltre che nei casi previsti dagli articoli 118 e 119 del citato DPR anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante nei modi e nei termini previsti dagli articoli del REG con le modalità precisate con il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.
- d) nel caso di mancato pagamento degli oneri contributivi dovuti agli Enti previdenziali, assicurativi e paritetici previsti dalle contrattazioni collettive, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto con la ditta appaltatrice in conformità a quanto previsto dall'articolo 340 dell'allegato F alla legge 20 marzo 1865 n. 2248, con

conseguente acquisizione della polizza fidejussoria a garanzia dei debiti contrattuali (cauzione).

2. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio in conformità di quanto previsto dall'art. 121 del DPR 554/99 la Stazione appaltante comunica la determinazione di risoluzione del contratto all'appaltatore, con indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- c) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Articolo 37

CORSO DI PROTEZIONE E DIFESA AMBIENTALE

Oltre a quanto già previsto nello schema di contratto e nella descrizione generale o di singole lavorazioni in ambito di protezione e difesa ambientale, rientra negli obblighi dell'impresa la partecipazione ad appositi corsi di formazione resi dalla stazione appaltante tramite personale proprio o esterno.

I corsi si terranno presso la sede del Parco di Aosta ovvero sul luogo dei lavori, a scelta del Parco, ed avranno a tema la protezione ambientale del luogo dei lavori, la gestione ecocompatibile del cantiere l'effettuazione di lavorazioni particolarmente delicate.

Il corso sarà effettuato in due occasioni: immediatamente prima dell'inizio dei lavori e prima dell'inizio delle lavorazioni esterne. I corsi si articoleranno in una o più giornate di lavoro a discrezione del Parco in relazione degli argomenti da trattare.

La partecipazione al primo corso è obbligatoria per il direttore tecnico di cantiere e per il personale che, presente continuativamente in cantiere, abbia funzioni gestionali o organizzative (es. Responsabile servizio prevenzione e protezione, addetti alle emergenze); è facoltativa,

ancorché vivamente consigliata, per tutto il personale ma in particolare per i muratori, gli escavatoristi e tutti coloro che effettueranno lavorazioni in esterno.

Il corso dovrà essere effettuato prima dell'inizio dei lavori per cui l'Impresa dovrà attivarsi al fine di concordare col Parco date e modalità di svolgimento; l'effettuazione del corso sarà registrata sul verbale di inizio lavori.

La partecipazione al secondo corso è obbligatoria, oltre che per il direttore tecnico, per il personale che effettuerà le opere di sistemazione esterna (rimodellamento terreno) e per l'eventuale titolare o direttore tecnico dell'impresa/e subappaltatrice/i di tali lavorazioni. Il corso dovrà essere effettuato prima dell'inizio delle opere esterne per cui l'Impresa dovrà attivarsi al fine di concordare col Parco date e modalità di svolgimento; l'effettuazione del corso sarà registrata sul giornale dei lavori.

L'impresa potrà richiedere, in caso di necessità (p. es. sostituzione direttore tecnico o maestranze), la riedizione del corso previo concordamento del costo con l'Ente Parco; l'eventuale effettuazione di tali corsi aggiuntivi sarà registrata sul giornale dei lavori.

Non saranno ammesse al cantiere maestranze, per cui sia prevista l'obbligatorietà di partecipazione al corso, che non siano in possesso dell'attestazione di partecipazione.

E' fatto obbligo all'impresa l'attuazione delle direttive ed indicazioni che verranno impartite nell'ambito dei suddetti corsi di formazione

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 38

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori, in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, in esito alla formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti e in contraddittorio con l'Appaltatore rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato di ultimazione, con le modalità espresse dall'art. 172 del D.P.R. 554/99.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori,

fatto salvo il risarcimento del danno arrecato all'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato speciale.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 141 del D.Lgs 163/2006.

4. Sino a che il collaudo non assuma carattere definitivo e cioè decorsi due anni dell'emissione del collaudo provvisorio, la manutenzione delle opere relativamente a problematiche derivanti da vizi di realizzazione verrà tenuta a cura e spese dell'Impresa. Per gli oneri che ne derivassero l'Impresa non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso. L'Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l'Impresa curerà la manutenzione tempestivamente, e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere l'attività presente nell'immobile e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori, e, eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà di ufficio, e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Impresa, questa ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti al PNGP entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

Articolo 39

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 200 del DPR 554/99.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Articolo 40

COLLAUDO

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera ove previsto) nomina il Collaudatore con competenze e qualifiche professionali di legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalità prescritte.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente,

addebitandone l'onere all'Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

Articolo 41

RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).

Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

Articolo 42

COLLAUDO STATICO

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli Enti competenti.

Entro 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione delle strutture il D.L. depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.

Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.

Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione e secondo le disposizioni della d.l. ed in particolare dovranno essere almeno effettuate:

sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 mc. di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20;

per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita;

per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.

Articolo 43

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

A partire dalla data del collaudo definitivo decorre il periodo di manutenzione obbligatoria che durerà per il triennio successivo.

Durante questo periodo l'appaltatore risulterà responsabile dei lavori di manutenzione ordinaria straordinaria che si imponessero per le parti relative alla copertura ed agli impianti. A garanzia della effettiva realizzazione della manutenzione l'appaltatore fornirà, prima del collaudo finale, come cauzione una garanzia fideiussoria pari a 30.000,00 euro (15.000,00 euro per ogni anno) che risulterà svincolata a conclusione del periodo se le eventuali manutenzioni abbiano avuto effettivamente luogo.

Nel caso l'impresa abbia offerto, in sede di gara, l'estensione della manutenzione, in ragione della miglioria offerta prima della conclusione del collaudo definitivo, sarà redatto un nuovo contratto di manutenzione con una garanzia fideiussoria corrispondente a 15.000,00 euro per ogni anno offerto.

CAPO 12- NORME FINALI

Articolo 44

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli articoli 4,5,6,13,14 del C.G, agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

1.La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

2.Ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, passaggi e allacciamenti stradali provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

3.Assicurare il transito lungo la carreggiabile pubblica che venisse interessata e comunque disturbata nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico sulla strada adiacente.

4.I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

5.L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

6.L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

7.Dovrà provvedere a tutte le opere provvisoriale necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi ed allo scrupoloso rispetto di quanto contenuto nel "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" (art.131 del D. Lgs. n. 163/2006. – D. Lgs n. 81/2008).

8.Nei casi d'urgenza però l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.

9.L'Appaltatore non avrà mai il diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori. Come pure nel caso che

Comuni od altri Enti richiedano indennizzi per danni provocati, durante lo svolgimento del cantiere, dall'impresa appaltatrice nell'ambito dell'esecuzione dei lavori al di fuori delle aree effettive di cantiere.

10. Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche occorrenti per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per la sosta di mezzi e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

11. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

12. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e approvati dalla Direzione dei Lavori (secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale e dalle disposizioni di legge), di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori e dai collaboratori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori da eseguire, nonché prove di tenuta per le tubazioni.

13. Si ricorda che per quanto riguarda i controlli relativi al prelievo dei materiali ai sensi del D.M. 14/01/2008 "Applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" si dovrà effettuare:

- Calcestruzzi

Un controllo di accettazione è rappresentato da tre prelievi (un prelievo=2 cubi) ciascuno dei quali eseguitosi un massimo di 100 mc. di miscela omogenea. Quindi risulta un controllo di accettazione ogni 300 mc. massimo di getto e comunque un prelievo (ossia due provini) per ogni giorno di getto.

- Acciai da cemento armato normale (controlli da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale)

Tre spezzoni marchiati, di uno stesso diametro scelto entro ciascun gruppo di diametri (6-8-10 / 12-14-16-18 / da 20 in poi) per ogni partita da uno stesso stabilimento.

14. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

15. Assicurare in ogni fase d'avanzamento dei lavori, fino al collaudo, la piena funzionalità della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisorie.

16. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto

dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

17L'installazione e l'impiego di tutti i mezzi d'opera occorrenti per il funzionamento con efficienza e modernità del Cantiere, quali ponteggi, assiti, puntelli, attrezzi, apparecchi di sollevamento e quant'altro possa utilmente occorrere per la buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate.

18L'obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere il personale tecnico e le maestranze , secondo le particolari qualifiche, nella misura necessaria per eseguire con regolarità e celerità lavori appaltati. L'insufficiente disponibilità di personale, di attrezzature e mezzi d'opera potrà costituire, previa formale costituzione in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto per inadempienza della ditta.

19La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, compresa la pulizia fine dei locali, dei serramenti e degli impianti prima della loro consegna, ecc..

20Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza

21La presentazione alla Direzione Lavori, per l'approvazione, della campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti ecc. previsti o necessari per dare completamente finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto nonché delle schede tecniche prestazionali dei materiali o prodotti proposti.

La presentazione agli Uffici Comunali, prima dell'inizio delle lavorazioni, degli elaborati progettuali strutturali predisposti sulla base dei progetti di Appalto debitamente timbrati e firmati dall'Impresa. Il progettista delle opere strutturali, l'appaltatore, il direttore di cantiere e la direzione dei lavori, ciascuno per le proprie competenze, saranno responsabili della stabilità delle opere.

22La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali per il ricovero degli operai con relativi spogliatoi e servizi igienici, nonché per il deposito di materiali e per gli Uffici di Cantiere dell'Impresa stessa ed ad uso ufficio del personale di direzione lavori e

assistenza, qualora l'impresa decida di non utilizzare i locali interni come previsto da Piano di Sicurezza.

23. In ogni caso i locali predisposti dovranno essere: arredati, illuminati riscaldati e provvisti di telefono armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.

24. La predisposizione del personale (operai e tecnici qualificati) occorrente per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori e la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori, tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna nonché i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo.

25. La ditta Appaltatrice, darà a disposizione tutta l'assistenza necessaria per le operazioni di collaudo, sia per quanto riguarda la manodopera che i mezzi necessari, nonché l'apprestamento dei carichi di prova sia statica che dinamica.

26. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

27. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere più significative in corso di esecuzione nonché al momento dell'emissione dello stato di avanzamento o semplicemente su richiesta della D.L., nel numero e dimensioni che stabilirà la Direzione dei Lavori stessa.

28. La presentazione alla Direzione dei Lavori, settimanalmente, di tutte le notizie relative all'impiego di mano d'opera.

29. Le spese per la redazione degli elaborati esecutivi e dei calcoli statici dei ponteggi e di tutte le ulteriori strutture provvisorie effettuati da professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo, sviluppandone i dettagli costruttivi e i metodi esecutivi, attenendosi alle Norme di Leggi vigenti e di altre disposizioni modificative ed integrative che potessero intervenire prima e durante l'esecuzione dei lavori. Detti progetti, qualora richiesto, dovranno, tramite l'Amministrazione Appaltante e nei termini prescritti, essere sottoposti all'approvazione di autorità superiori.

30.Sarà cura dell'appaltatore garantire, durante tutto il periodo dei lavori, il mantenimento in efficienza delle reti esterne esistenti. Nel caso che durante le lavorazioni queste venissero accidentalmente danneggiate o che alcune tratte interferissero con le lavorazioni in corso l'Appaltatore dovrà immediatamente procedere a sue spese al ripristino delle stesse od alla realizzazione di tratte sostitutive provvisorie.

31.La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato (minimo 2% del quantitativo previsto in appalto), per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio.

32.L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

33.L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

34.L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. L'Impresa inoltre in fase esecutiva dovrà contattare i diversi Enti e/o privati che potrebbero essere interessati dai lavori con linee aeree od altre al fine di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che saranno di volta in volta suggeriti dalle rispettive maestranze, previa esecuzione a cura e spese dell'appaltatore dei necessari sondaggi. Resta inteso che ogni danno causato a detti impianti o manufatti durante lo svolgimento dei lavori sarà a totale ed esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice. Nel caso i suddetti Enti ritenessero di imporre determinate prescrizioni riguardo l'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi, senza che le medesime vengano prese come pretesto per compensi supplementari. Fatte salve diverse previsioni progettuali tutte le spese inerenti l'interferenza e/o lo spostamento dei summenzionati servizi pubblici o privati presenti ed interessati dai

lavori dovranno, di norma, essere eseguite direttamente dagli Enti o Società proprietari o concessionari dei servizi e l'appaltatore dovrà provvedere alla liquidazione della relativa fattura; è a cura e spese dell'Appaltatore anche l'ottenimento dei relativi nulla-osta.

35.Gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti, eventualmente richieste dalla D.L.

36.Provvedere alla garanzia del buon risultato dei lavori, anche in relazione ai materiali impiegati, impegnandosi a rispondere in caso di vizi e di cattiva esecuzione a norma del Codice Civile, anche nel caso in cui, a costruzione ultimata, l'opera sarà favorevolmente collaudata.

37.In ogni caso la discontinua presenza in cantiere della Direzione Lavori non esonera l'Impresa dalla piena responsabilità derivatele per errori, imperfezioni, cedimenti e cattiva esecuzione.

38.Trasmettere, per se e suo tramite per le imprese subappaltatrici, all'Amministrazione del PNGP prima dell'inizio dei lavori e in occasione dell'emissione dei certificati di pagamento, il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), così come indicato all'art. 20 comma 3 del presente capitolato. In mancanza di tali adempimenti non si procederà né all'aggiudicazione dell'appalto né alla corresponsione degli acconti in corso d'opera e alla liquidazione del conto finale dei lavori.

39.L'Appaltatore dovrà consegnare al D.L. copia dell'Autorizzazione Ministeriale di cui al D. Lgs. 81/2008 relativa ai ponteggi che intende utilizzare. Sarà inoltre cura dell'Appaltatore provvedere la redazione del progetto, firmato da professionista abilitato, per la realizzazione dei ponteggi stessi.

40.Dotare il personale, compresa la manodopera delle ditte in subappalto, ovvero operanti con fornitura in opera di materiali o con nolo a caldo di macchinari, compresi i lavoratori autonomi, di tesserino di riconoscimento completo di Ditta, fotografia, nome e cognome, qualifica, numero di matricola che dovrà essere sempre tenuto in vista anche durante l'esecuzione dei lavori. Il tutto conformemente alla Legge 123/07 art. 6 ed a quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso di dubbi sull'identificazione del personale operante la D.L. potrà richiedere, per i controlli del caso, l'intervento dei VV.UU. o se necessario anche quello dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ASL competente. Tale disposizione risulta obbligatoria per tutto il personale addetto ai lavori, a qualunque titolo impegnato in cantiere.

41.Sono a carico dell'appaltatore:

- a. tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione all'appalto, alla stipulazione e registrazione del contratto d'appalto. Inoltre tutte le spese di bollo

inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all'atto di collaudo.

b. L'organizzazione delle riunioni di coordinamento, a discrezione del Direttore dei lavori e/o Coordinatore per la sicurezza, fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore e il Direttore dei lavori; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto sull'andamento delle operazioni, sui ritardi o anticipi.

c. Le spese per il deposito degli elaborati del progetto cantierabile delle strutture e del certificato di collaudo presso l'Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge; Gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, prove di carico comprese, all'esecuzione dei collaudi prestazionali, e l'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Stazione appaltante;

d. Gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature(D.LGS n° 277, 15/08/91), e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico.

e. Gli interventi e le relative spese di rimodellazione del terreno intorno all'edificio in modo tale che la sistemazione sia propedeutica alla realizzazione delle opere del secondo lotto.

f. Tutti gli oneri per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dal cantiere, presso la discarica autorizzate. I rifiuti non rientranti nella categoria solidi urbani ed assimilabili agli urbani dovranno invece essere conferiti nelle apposite discariche specializzate.

g. Tutte le prove di certificazione sui materiali per quanto riguarda prestazioni termiche, acustiche, antincendio o impiantistiche generali;

h. Gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall'Appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi.

i. Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati con il prezzo dell'appalto e nella somma prevista per la sicurezza, non spetterà all'appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca variazioni in aumento o diminuzione, art. 15 comma 3 del D.P.R. 554/99

42L'aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate previa approvazione della Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.P.R. 554/99. L'Appaltatore è tenuto a fornire all'Ente Appaltante, entro 20 giorni dalla data prevista di ultimazione dei lavori, **tre copie complete dei disegni architettonici - strutturali e impiantistici più una copia su supporto informatico di quanto realizzato a**

norma del DM 37 del 22/01/2008, comprese le prescritte certificazioni di conformità.
L'espletamento di quanto sopra vincolerà l'emissione della rata di saldo dei lavori.

43.Tutti gli oneri, le domande e le spese per la redazione delle pratiche e i collaudi I.S.P.E.S.L.. Dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori, prima dell'entrata in funzione degli impianti, copia dei collaudi funzionali positivi per quanto riguarda tutti gli impianti eseguiti, rilasciati da parte degli Enti preposti. **L'espletamento di quanto sopra vincolerà l'emissione della rata di saldo dei lavori.**

44.Gli adempimenti e le spese per l'ottenimento delle certificazioni utili al conseguimento dell'agibilità tra cui : pratiche catastali, Certificato Prevenzione Incendi, dichiarazioni corretta posa dei materiali, certificazioni impiantistiche a norma del D.M. 37/2008. **L'espletamento di quanto sopra vincolerà l'emissione della rata di saldo dei lavori.**

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati è conglobato nel compenso a corpo di cui all' art. 2 del presente capitolato.

Articolo 45

DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che il titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.

Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo descritto al comma precedente.

Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare, attestante che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido (corredato di fotografia). Comunque ed in ogni caso l'assenza dei documenti di cui ai commi 1,2,3 e 4, verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo. L'inadempimento sarà trattato a norma di legge

Articolo 46

PENALI

La penale pecuniaria di cui all'art.117 del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici, è pari allo 0,1 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino al massimo stabilito del 10% dell'importo dell'appalto.

Articolo 47

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, essa dovrà essere deferita al foro di Torino.

Articolo 48

CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Articolo 49

RECINZIONI, CARTELLO DI CANTIERE E PANNELLI INFORMATIVI

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre ed esporre in sito il cartello di cantiere secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dovrà inoltre predisporre a sue spese ed esporre dove indicato dall'Amministrazione dei pannelli informativi nel numero e secondo le prescrizioni fornite da quest'ultima.

Le recinzioni di cantiere dovranno essere realizzate secondo le indicazioni del Direttore Lavori. Il cartello di cantiere dovrà essere conforme alle specifiche dell'allegato A.

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto	1
Articolo 2 – Ammontare dell'appalto	1
Articolo 3 – Descrizione delle opere da appaltarsi	2
Articolo 4 – Modalità di stipulazione del contratto	3
Articolo 5 – Categoria prevalente, classifica, lavorazioni scorporabili o subappaltabili, altre lavorazioni	4

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	5
Articolo 7 – Osservanza di leggi e di norme del regolamento, del capitolato generale documenti che fanno parte del contratto	5
Articolo 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	7
Articolo 9 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	8

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 10 – Programma dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	9
Articolo 11 - Consegna ed inizio dei lavori	10
Articolo 12 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	10

CAPO 4 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - VARIAZIONI

Articolo 13 – Sospensione, ripresa e proroghe dei lavori	12
Articolo 14 – Sospensione dei lavori per pericolo grave e immediato e per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza	14
Articolo 15 – Lavoro notturno e festivo, lavoro estivo	15

CAPO 5 – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 16 – Valutazione dei lavori a corpo	15
Articolo 17 – Contabilità dei lavori	17
Articolo 18 – Pagamenti in acconto - SAL	18
Articolo 19 – Pagamento a saldo – Conto finale	19
Articolo 20 – Criteri per la valutazione di eventuali lavori a misura	20
Articolo 21 – Valutazione di eventuali lavori in economia	20

CAPO 6 - CONTROLLI

Articolo 22 – Prove e verifiche dei lavori, Riserve dell'appaltatore	22
--	----

CAPO 7 – CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 23 – Garanzie	23
Articolo 24 – Riduzione delle garanzie	25

CAPO 8 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 25 – Variazione dei lavori	25
Articolo 26 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	26
Articolo 27– Qualità e accettazione dei materiali in genere	27
Articolo 28 – Accettazione degli impianti	27
Articolo 29 – Eco-compatibilità e biocompatibilità	28

CAPO 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 30 – Rappresentante dell'Impresa – Direttore di cantiere	29
Articolo 31 – Piani di sicurezza	30
Articolo 32 – Subappalto	32
Articolo 33 – Responsabilità in materia di subappalto – pagamento dei subappaltatori	33
Articolo 34 – Disciplina del cantiere	33

CAPO 10 – MANODOPERA – ESECUZIONE D'UFFICIO

Articolo 35 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ed inadempienze contributive	34
Articolo 36 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori	35
Articolo 37 – Corso di protezione e difesa ambientale	36

CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 38 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	37
Articolo 39 – Presa in consegna dei lavori ultimati	38
Articolo 40 - Collaudo	39
Articolo 41 – Relazione e certificato di collaudo	40
Articolo 42 – Collaudo statico	40
Articolo 43– Manutenzione programmata	41

CAPO 10 – NORME FINALI

Articolo 44– Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	41
Articolo 45 – Documenti di identificazione	49
Articolo 46 - Penali	50
Articolo 47 – Definizione delle controversie	50
Articolo 48 – Custodia del cantiere	50
Articolo 49 – Recinzione, cartello di cantiere e pannelli informativi	50



PROGETTO PER UN CENTRO VISITATORI NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

LOCALIZZAZIONE

ITALIA	REGIONE PIEMONTE	PROVINCIA DI TORINO	COMUNE DI VALPRATO SOANA
--------	------------------	---------------------	--------------------------

Progettisti:
Architetto Hermann Kohllöffel Mandatario

Mandanti:

ing. Giuseppe Bongiorno

arch. Benedetto Camerana

Golder Associates srl - Metec&Saggese
ing. Salvatore Calì Quaglia - ing. Margherita Converso

arch. Alessandro Rigazio

arch. Andrea Tonin

Consulenti:
Dott. Maurizio Fiore
Arch. Sofia Castagneri
Arch. Alessandra Ardito
Ing. Riccardo Sampietro

Direttore lavori:

Architetto Hermann Kohllöffel
Via Asti 12
10131 Torino

Responsabile della Sicurezza:
Ing. Giuseppe Bongiorno
Via 1° Maggio, 38
20049, Concorezzo (MI)

Assistenti alla DL:
Arch. Alessandro Rigazio
Arch. Andrea Tonin

Collaudatori:

.....

Inizio lavori.....
Fine lavori.....

Impresa aggiudicataria:

Direttore di cantiere:

Imprese sub appaltanti:

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento: arch. Elio Tompetrini
Responsabile dell'Ufficio Tecnico: arch. Barbara Rosai